



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 29-09-2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.LGS 19/08/2016 N.175 COME MODIFIATO DAL D.LGS 16/06/2017 N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno duemiladiciassette e questo giorno 29 del mese di Settembre alle ore 09:00 nel Palazzo Comunale si é riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il sig. STELLA MARCELLO nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
STELLA MARCELLO	X	
RADI MORENO	X	
MENCUCCINI FRANCESCA	X	
PICCI ARIANNA	X	
RUSTICI PAOLO	X	
NICCOLINI LUCA	X	
FANELLI ROBERTO	X	
TOGNARINI SERGIO	X	
GRASSI SANDRO	X	
FAENZI MONICA	X	
MAGAGNINI GIACOMO	X	
TRAVISON FRANCESCA	X	
PASTORELLI ENRICO		X
TOTALE	12	1

Partecipa il Segretario Comunale, PIREDDU ROBERTA incaricata della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

L'Assessore con delega al Patrimonio Mencuccini introduce il secondo punto all'ordine del giorno, riguardante la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Scarlino. Si tratta di un adempimento che viene richiesto ogni anno all'ente ai sensi del Decreto legislativo n. 175/2016 integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 100/2017. Il Comune di Scarlino ha già adottato un piano di razionalizzazione con un decreto del 2015. Mencuccini riferisce che Scarlino detiene otto partecipazioni ma nessuna partecipazione di controllo, procedendo successivamente a un breve riepilogo delle quote. In base ai criteri stabiliti dalla normativa si procede a disporre l'alienazione delle partecipazioni possedute così come individuate nel Decreto del 2015. Per queste partecipazioni si procederà ad un bando pubblico insieme agli altri enti che intendono alienarle.

Entra il consigliere Pastorelli

Presenti 13

Chiede di intervenire il capogruppo de "Il coraggio di cambiare" Faenzi, la quale sottolinea anzitutto che il Consiglio non si riunisce dallo scorso 26 luglio, seduta alla quale il suo gruppo era assente, e che nella seduta odierna c'è un solo punto all'ordine del giorno, peraltro imposto dalla normativa. Il Consiglio comunale dovrebbe avere una funzione di programmazione ma l'impressione è che l'attuale Amministrazione non voglia programmare niente e, di conseguenza, non governi il territorio. Riguardo al merito della delibera si denota un'insussistenza di partecipazione oltre che di controllo. Queste partecipazioni sembra che servano soprattutto a mantenere in vita strutture che hanno a capo i politici che devono essere riciclati dal partito. Queste partecipate, oltre ad aver peggiorato il servizio, sono molto difficili da chiudere perché sono piene di debiti. Faenzi chiede al Sindaco di prendere coscienza del proprio fallimento amministrativo e di riflettere sull'opportunità di dimettersi. Non sarà facile secondo Faenzi far recuperare al territorio questo "gap" dovuto ad un'Amministrazione così negativa e irrilevante.

L'Assessore Mencuccini risponde che non è prerogativa di Scarlino quella di non avere partecipazioni di controllo, trattandosi di un Comune piccolo, e neppure quella di avere partecipazioni societarie. Tutti i Comuni, indipendentemente dal colore politico delle Amministrazioni possiedono infatti partecipazioni. Secondo Mencuccini non è neanche opportuno generalizzare perché ci sono anche delle partecipate che lavorano bene, non hanno problemi di bilancio e creano posti di lavoro. Mencuccini fa inoltre presente che la programmazione viene fatta attraverso l'approvazione del bilancio e delle sue variazioni e che la visione dell'opposizione sull'operato dell'Amministrazione è molto parziale. L'attività amministrativa si svolge attraverso i dovuti atti di competenza dell'organo politico dei dirigenti.

Il vice Sindaco Stefanelli riferisce di non aver mai avuto proposte di collaborazione da parte dell'opposizione. Le entrate dell'ente sono quelle che sono e non si può lavorare di fantasia, per cui non è opportuno fare della demagogia senza attenersi ai fatti.

Il consigliere Faenzi fa presente che Stefanelli ha tutto l'interesse a difendere le partecipate visto che è stato a capo di una di queste, la EPG spa. Il problema non è comunque quello di avere o meno partecipazioni societarie ma di avere qualcosa in cambio. In merito alla programmazione Faenzi sottolinea che questa deve essere fatta in Consiglio non solo con il bilancio ma anche con delibere riguardanti l'urbanistica, l'ambiente ecc. Le carenze dell'Amministrazione si vedono anche da altri aspetti come l'assenza di delibere di Giunta dal 28 agosto al 18 settembre e la mancata organizzazione di assemblee pubbliche sulla nuova scuola. Sulla mancanza di collaborazione cui fa riferimento Stefanelli sarebbe l'Amministrazione che dovrebbe chiederla all'opposizione e non viceversa.

L'Assessore Mencuccini risponde che le assemblee pubbliche sulla scuola saranno fatte quando ci

saranno tutti gli elementi da poter esporre ai cittadini con il progetto definitivo, tenendo conto che la nuova scuola aprirà tra un anno.

Il Sindaco si associa a quanto detto da Mencuccini e Stefanelli in merito alle partecipate. Stella fa presente che il numero dei Consigli comunali è perfettamente in media con quello degli altri Comuni e con quello di Castiglione della Pescaia nel periodo in cui Faenzi ne era Sindaco. Egli ritiene inoltre che Faenzi si sia limitata solo a fare critiche non costruttive chiedendo le dimissioni da Sindaco. Stella ritiene che l'Amministrazione abbia fatto molto riguardo alle politiche ambientali, con la presa di posizione sull'inceneritore e sulle bonifiche, sul recupero dei crediti e sulla realizzazione di spettacoli durante l'estate, ben 38 di cui la maggior parte gratuiti. Il Sindaco fa inoltre presente che l'Amministrazione ha fatto un grande investimento con la realizzazione della nuova scuola. Nell'ultimo consiglio di luglio è stata approvata un'importante delibera sull'urbanistica ma nessuno dell'opposizione era presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune di Scarlino, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio del Comune di Scarlino, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data

del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
 3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Scarlino. e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società

partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Scarlino è stato istruito dall'Ufficio Patrimonio, in conformità a quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sotto elencate partecipazioni:

- Grosseto Fiere spa in quanto non rientra nell'art.4 del D.Lgs 175/2016
- Grosseto Sviluppo spa in quanto non rientra nell'art.4 del D.Lgs 175/2016
- RAMA spa in quanto non rientra nell'art.4 del D.Lgs 175/2016
e di dare atto che le soc. CEVALCO spa e il COSECA srl sono in liquidazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune di Scarlino non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dall'Ufficio Patrimonio servizi ed uffici comunali competenti, in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella relazione tecnica allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione

ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto n° 2 del 21/07/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

DI DARE ATTO che sul presente atto deve essere acquisito il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art.239, c.1 lett b) n.3, D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs 175/2016 e successivo decreto correttivo D.Lgs 100/2017;

VISTA la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21/07/2017 “ Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24 del D.Lga 175/2016;

VISTO il D.Lgs 267/2000

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Scarlino alla data del 23 settembre 2016, accertandole come nell'allegato A e nella relazione tecnica, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera e come in sintesi riportato:

SOCIETA' PARTECIPATA	MODALITA' DI REVISIONE	DI PRESENTE AL 23/09/2016	PRESENTI ALLA FINE DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO FIORA SPA	MANTENIMENTO	SI	SI
CE.VAL.CO. SPA	IN LIQUIDAZIONE	SI	NO
CO.S.EC.A. SRL	IN LIQUIDAZIONE	SI	NO
E.P.G. SPA	MANTENIMENTO	SI	SI
GROSSETOFIERE SPA	ALIENAZIONE-RECESSO EX LEGE	SI	NO
GROSSETO	ALIENAZIONE	- SI	NO

SVILUPPO SPA	RECESSO EX LEGE		
NET SPRING SRL	MANTENIMENTO	SI	SI
R.A.M.A. SPA	ALIENAZIONE RECESSO EX LEGE	- SI	NO

1. DI PROCEDERE pertanto all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
 - Grosseto Fiere spa quanto non rientrano nell'art.4 del D.Lgs 175/2016
 - Grosseto Sviluppo spa quanto non rientrano nell'art.4 del D.Lgs 175/2016
 - RAMA spa quanto non rientrano nell'art.4 del D.Lgs 175/2016
e di dare atto che le soc. CEVALCO spa e il COSECA srl sono in liquidazione;
3. DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le società partecipate;
6. CHE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art.17, DL n.90/2014 e s.m.i. con le modalità ex DM 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art.21 del decreto correttivo D.Lgs n.100/2017;
7. CHE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art.24. c.1 e 3 del TUPS e dall'art.21 del decreto correttivo;
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs 267/2000.

Presenti 13

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli 9 e astenuti 4 (Faenzi, Travison, Pastorelli e Magagnini)

APPROVA la su indicata proposta

Con voti favorevoli 9 e astenuti 4 (Faenzi, Travison, Pastorelli e Magagnini)

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 41 / 2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.LGS 19/08/2016 N.175 COME MODIFIATO DAL D.LGS 16/06/2017 N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

Ufficio Proponente: PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Data:08-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DUCCINI PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Scarlino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 41 / 2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART.24 D.LGS 19/08/2016 N.175 COME MODIFIATO DAL D.LGS
16/06/2017 N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Data:08-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Scarlino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco

STELLA MARCELLO

Segretario Comunale

PIREDDU ROBERTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Scarlino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD